

dici, non potevano ottenere od usare questi benefici se non si rendevano riconoscibili a tutti mediante un cappello verde. ¹ Pio IV si adoperò inoltre a porre riparo alle arti dei cambiavalute per eludere l'interesse vietato. ²

Come negli altri Stati d'Italia, così anche nel territorio della Chiesa la politica economica al tempo di Pio IV esaurivasi nel regolare i prezzi del mercato e nel proibire l'esportazione. ³ Di molto grande danno era la mancanza di una amministrazione stabile. ⁴ Ogni pontificato recava un totale cambiamento degli impiegati. Il proverbiale rapido mutamento che avveniva a Roma nella corte propriamente detta dopo l'elezione d'un nuovo papa, ⁵ ripetevasi anche nelle province. Sotto l'impressione del malcontento suscitato dagli inconvenienti dell'amministrazione fin allora tenuta, il nuovo reggimento poi per lo più non era proclive a mantenere il sistema del predecessore.

Neanche Pio IV la ruppe coll'uso dei papi di preferire come impiegati amministrativi i loro più prossimi compatriotti. Ciò ch'erano stati sotto Clemente VII i fiorentini, sotto Paolo IV i napoletani, divennero ora i milanesi. Tutti gli osservatori assennati lamentano il modo con cui tutti costoro cercavano d'impinguarsi e la cattiva amministrazione della giustizia, in ispecie la composizione per denaro di processi incresciosi. ⁶ Va però riconosciuto che con una serie di ordini Pio IV si adoperò a procurare la sicurezza dello Stato pontificio. Vennero riconfermate e inasprite le misure fissate dal tempo di Pio II in poi contro assassini e banditi ⁷ e per ovviare più vigorosamente al male, nel 1564 il cardinale Marco Sittich fu destinato legato papale intanto per le Marche; ⁸ ma appunto sotto Marco Sittich si videro le brutte conseguenze del co-

¹ V. *Bull. Rom.* VII, 145 (27 ottobre 1561).

² Ibid. I ss. (senza data). Sui complicati affari di denaro dei commercianti d'allora cfr. la dissertazione di LAINEZ, *De usura variisque negotiis mercatorum* presso GRISAR, *Disput.* II, 227-331. La scaltrezza dei negozianti, dice LAINEZ, ha trovato tante arti (per sfuggire alle leggi contro l'usura) che fa già difficoltà soltanto capirle, taccio poi giudicarle (ibid. 227). LAINEZ quindi consiglia di chiedere una decisione papale sui casi difficili (ibid. 227).

³ Cfr. *Bull. Rom.* VII, 376 s. Sulle cure di Pio IV nelle carestie vedi PANVINIUS, *Vita Pii IV.* In particolare anche il cardinal Borromeo s'adoperò contro il rincaro delle vettovaglie; vedi GIUSSANO 17.

⁴ Cfr. ŠUSTA, *Pius IV.* 53 s., e I, 68.

⁵ Cfr. in proposito il * *Discorso della corte di Roma* di COMMENDONE citato a p. 310, n. 6.

⁶ Vedi GIROL. SORANZO 88 s.; GIAC. SORANZO 132, 138, 142.

⁷ V. le costituzioni del 6 gennaio 1561, 10 aprile e 8 ottobre 1562, 21 maggio 1565 in *Bull. Rom.* VII, 102, 186, 187. Ibid. 171 s. un divieto del 6 marzo 1562 di portare armi da fuoco: *Bando* esplicativo in materia in * *Editti* 171 della Biblioteca Casanatense in Roma.

⁸ * *Disposizione concistoriale del 25 ottobre 1564, Acta consist. card. Gambarae*, Biblioteca Corsini in Roma, 40-G-13, p. 389 s.